

Osservazioni di Edison al Documento di consultazione 4242019/R/tlr

**“Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Orientamenti finali.”**

1) OSSERVAZIONI GENERALI

Edison, come già sottolineato in risposta al primo DCO 691/2018/r/tlr, condivide gli obiettivi individuati dall'Autorità in tema di regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (telecalore) ossia: assicurare adeguati livelli di sicurezza, continuità e qualità del servizio, prevedere un approccio graduale e proporzionale, nonché definire standard economicamente efficienti, per assicurare la creazione di valore per gli utenti.

In linea di principio si condivide quanto proposto nel documento di consultazione, tuttavia evidenziamo qualche spunto di riflessione su aspetti di dettaglio.

Pur riconoscendo l'importanza della sicurezza, si condivide la proposta dell'Autorità di focalizzare l'intervento di regolazione della qualità tecnica sulla **continuità**, ritenendo fondamentale assicurare agli utenti elevati livelli di continuità, limitando il più possibile le interruzioni e le irregolarità del servizio. Infatti, obiettivo degli interventi regolatori è fornire strumenti volti a tutelare gli utenti del servizio e indirizzare gli operatori verso un'accurata gestione delle reti, con l'intento di consentire lo sviluppo del mercato ed il consolidamento del telecalore rispetto ai sistemi di climatizzazione alternativi.

Considerando che, come espresso nel PNIEC, il servizio di telecalore offra un ruolo importante negli obiettivi di decarbonizzazione del settore del riscaldamento e raffreddamento, accogliamo con favore la proposta di effettuare la *disclosure* delle **prestazioni ambientali** a valle della definizione di una metodologia che consideri le fonti energetiche impiegate e la cogenerazione ad alto rendimento. Riteniamo opportuno che l'insieme di informazioni richieste per la valutazione delle prestazioni ambientali enfatizzi i benefici apportati dai sistemi di telecalore rispetto alla situazione antecedente in cui erano presenti sistemi di climatizzazione alternativi. Infine, in tale contesto riteniamo utile dare evidenza dell'importanza che i sistemi di teleriscaldamento alimentati da biomassa legnosa hanno in alcune realtà territoriali. Infatti, tali sistemi forniscono calore utilizzando fonti energetiche locali e ciò comporta benefici a livello territoriale: manutenzione del patrimonio boschivo, generazione di valore aggiunto dovuto alla creazione di nuovi posti di lavoro, prevenzione di dissesti idrogeologici.

Edison condivide le tempistiche individuate dall'Autorità in tema di **entrata in vigore della disciplina**.

Per quanto riguarda gli obblighi per gli esercenti di predisporre **una cartografia** (in scala 1:200), comprensiva delle caratteristiche delle condotte (diametro e materiale) e tipologia di fluido termovettore, si condivide la proposta dell'Autorità di non prevedere l'obbligo di inserire gli allacciamenti e le sottostazioni d'utenza nella cartografia di rete. Inoltre, riteniamo che il termine del 31 dicembre 2021 per il completamento delle informazioni cartografiche relative ai tratti di reti esistenti sia un termine ragionevole.

In merito all'introduzione dell'obbligo di registrazione trimestrale dei **quantitativi di acqua di reintegro**, a seguito di ulteriori valutazioni, si ritiene che sia meno oneroso per gli esercenti rilevare la misura in coincidenza con l'avvio ed il termine del periodo invernale, poiché in tali periodi sono già previste altre ordinarie attività di manutenzione e controllo. Pertanto, proponiamo lo slittamento dell'obbligo da trimestrale a semestrale,

Con riferimento alle **tempistiche di ispezione della rete**, condividiamo la proposta dell'Autorità di uniformare le tempistiche per il completamento dell'ispezione, prevedendo un periodo di 5 anni *rolling*, a prescindere dalla tipologia del fluido termovettore. Tali tempistiche potranno essere rivalutate al termine del primo periodo di regolazione, anche sulla base delle modalità di ispezione della rete che verranno definite dal CTI.

Per quanto riguarda il **pronto intervento** e la proposta dell'Autorità di prevedere che gli esercenti, nel caso in cui si verifichi una emergenza o un incidente, siano tenuti ad informarne il CTI entro 5 giorni e inviargli un rapporto contenente una descrizione dell'evento e delle procedure adottate per la sua risoluzione entro 30 giorni, Edison, pur condividendo l'obiettivo perseguito dall'Autorità di comprendere in modo più preciso le problematiche inerenti alla sicurezza nel settore del telecalore, non condivide le tempistiche. Si tratta infatti di tempistiche piuttosto ristrette, a fronte dell'invio di informazioni che sarebbero utilizzate per un'attività di solo monitoraggio e non tanto perché sia previsto un intervento attivo del CTI nella risoluzione dell'evento. Al fine di ottimizzare le attività degli operatori, soprattutto quando si trovino nella gestione di una fase di emergenza, proponiamo che in alternativa alle tempistiche individuate da ARERA, sia introdotto l'obbligo di invio di un report annuale in cui gli esercenti descrivano le emergenze e gli incidenti che si sono verificati nell'anno e le procedure adottate per la loro risoluzione.

Per quanto riguarda la **qualità del fluido termovettore e la registrazione degli esiti dei controlli**, Edison, condivide la proposta dell'Autorità purché gli obblighi previsti non gravino sulla gestione operativa in capo agli esercenti.

Infine, per quanto riguarda la classificazione di un'**interruzione di lunga durata**, Edison non concorda con quanto proposto dall'Autorità ritenendo che, durante il periodo invernale, un'interruzione della fornitura di calore produca un disservizio rilevante per l'utente dopo le 12 ore.